

COMUNE DI FELETTO
(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
E CIMITERIALE

In attuazione del
D.P.R. 10.09.1990, n. 285

Testo coordinato con la modifica apportata con
la deliberazione C.C. n. 30 del 30 agosto 1999

S O M M A R I O

CAPO I	
Deposizione dei cadaveri nel feretro	pag. 2
CAPO II	
Trasporto dei cadaveri	pag. 5
CAPO III	
Inumazioni	pag. 10
CAPO IV	
Tumulazioni (Sepolture private)	pag. 14
CAPO V	
Esumazioni ed Estumulazioni	pag. 20
CAPO VI	
Cremazioni, Imbalsamazioni, Autopsie	pag. 24
CAPO VII	
Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e del Personale addetto	pag. 28
CAPO VIII	
Norme di servizio	pag. 30
CAPO IX	
Polizia del Cimitero	pag. 33
CAPO X	
Contravvenzioni	pag. 36
CAPO XI	
Disposizioni finali	pag. 37
ALLEGATO A	
Tabella delle tasse da corrispondersi	pag. 38
ALLEGATO B	
Tabella dei diritti per servizi speciali	pag. 39

Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

ART. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del DPR 10.9.1990, n. 285, il cadavere puo' essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

ART. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

ART. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

ART. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono possedere le caratteristiche di cui all'art. 31 del presente Regolamento.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere novantanovenne le salme devono essere chiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno secondo quanto disposto dall'art. 38 del presente regolamento.

ART. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo del necroforo comunale, sarà collocata una targa metallica col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

ART. 6

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e nei mesi da Ottobre ad Aprile, l'esumazione e l'estumulazione straordinaria dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Coordinatore Sanitario o suo delegato constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

3. Se l'esumazione o l'estumulazione straordinaria viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10.9.1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il necroforo comunale e due testimoni.

ART. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il necroforo e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

ART. 8

1. È proibita l'esumazione o l'estumulazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario o suo delegato abbia dichiarato che essa può essere

eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

ART. 10

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il necroforo comunale è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitari dell'U.S.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possono configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 10 del Codice Penale.

Capo II

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 11

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero puo' essere a carico del Comune solo nei casi di persone indigenti. Lo stato di indigenza deve essere comprovato da dati oggettivi, previa indagine espletata dall'assistente sociale e/o dagli Uffici comunali.

ART. 12

1. Il trasporto come sopra puo' essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al necroforo comunale.

2. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato DPR n. 285/1990.

ART. 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero e fuori dal Comune e' autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovra' essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 14

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati presso il cimitero, in apposito locale di osservazione, e si dovra' disporre in modo che il necroforo comunale possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 15

1. Qualora la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanita', il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui e' rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorita' Sanitaria, salvo che il Coordinatore Sanitario o suo delegato non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 puo' essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

ART. 16

1. Qualora dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere e' portatore di radioattivita', il Coordinatore Sanitario o suo delegato dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 17

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via piu' breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

ART. 18

1. I cortei funebri non debbono far sosta lungo la strada ne' possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 13 e' sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30, del DPR 10.9.1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavita' corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in localita' che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10.2.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1.7.1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del DPR 10.9.1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28.4.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.6.1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradiizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del DPR 10.9.1990, n. 285.

ART. 23

1. Il feretro proveniente dal altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al necroforo comunale il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 52 del DPR 10.9.1990 n. 285. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. o suo delegato.

ART. 24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba transitare nel territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada piu' corta.

ART. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del DPR 10.9.1990, n. 285.

ART. 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non e' soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome, il cognome la data di nascita e di morte del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovra' recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capo III

INUMAZIONI

ART. 27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto o al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi iniziando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del Comune subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 30

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a mt. 2) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a mt. 2) una lunghezza media di mt. 1,50, una larghezza di mt. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

ART. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte col collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 32

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avra' la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verra' fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verra' subito riempita come indicato nel precedente art. 29.

2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno puo' rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

ART. 34

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a mt. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di inadempienza, il Comune provvedera' di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto e' stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, e' assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 35

1. Sulle fosse comuni e' permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata Tabella A), previo pagamento della relativa tassa.

2. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, eta', condizioni delle persone defunte, all'anno, mese e giorno di nascita e di morte e del nome di chi fa apporre il ricordo ed altre brevi iscrizioni integrative.

ART. 36

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere.

2. Le sepolture ordinarie per inumazione avranno durata minima di 10 anni. Le sepolture di durata ventennale per inumazione rinnovabile una sola volta sono concesse e sono soggette agli oneri stabiliti da apposita deliberazione della Giunta Comunale differenziando tra residenti e non residenti nel Comune.

3. Le concessioni di superfici per sepolture adiacenti con durata ventennale rinnovabile una sola volta saranno possibili al momento dell'inumazione della prima sepoltura e compatibilmente alle disponibilita' delle aree cimiteriali destinate a questo tipo di sepolture.

4. Tutte le operazioni relative alle sepolture adiacenti pluriventennali sono a cura dei concessionari.

Capo IV

TUMULAZIONI (sepolture private)

ART. 37

1. Il Comune puo' concedere l'uso ai privati di:
- a) aree per tombe di famiglia o monumentali
 - b) tombe o forni o loculi individuali
 - c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali da stabilirsi con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 38

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 37 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del DPR 10.9.1990 n. 285.

ART. 39

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'art. precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale, differenziando le tariffe per le concessioni loculi, tenuto conto della posizione in 1a fila e 5a fila orizzontale (a tariffa piu' bassa) e 2a - 3a 4a fila (a tariffa piu' alta).

2. Tutte le spese di tumulazione saranno poste a carico dei concessionari.

3. Il sistema di assegnazione per le concessioni di loculi cimiteriali e' il seguente:

- 1) GRUPPO A) LOCULI POSTI NELLA 1a E 5a FILA ORIZZONTALE
- GRUPPO B) LOCULI POSTI NELLA 2a - 3a - 4a FILA ORIZZONTALE

- 2) per il gruppo B) si adotta il seguente sistema di assegnazione e cioè:
- a) ogni assegnazione puo' avere oggetto uno o due loculi disposti in senso orizzontale
 - b) inizio dal basso a sinistra
 - c) assegnazione successiva nella fila superiore
 - d) al raggiungimento del limite superiore: spostamento a destra, sempre rimanendo nella fila superiore
 - e) assegnazione successiva nella fila inferiore
 - f) al raggiungimento del limite inferiore: spostamento a destra sempre rimanendo nella fila inferiore
 - g) si prosegue dal punto c)
- si seguira' quindi l'assegnazione "a serpentina".
- 3) per il gruppo "A" la scelta sara' a discrezione dei richiedenti, purché si inizi l'assegnazione partendo da sinistra.
- 4) le singole assegnazioni vengono fatte per loculi in senso orizzontale e a destra del primo.
- 5) per piu' richieste contemporanee verra' sorteggiato l'ordine di assegnazione, da farsi in presenza dei richiedenti.

4. La prenotazione di nuovi loculi in costruzione e' consentita esclusivamente a favore di persone decedute, temporaneamente collocate in altro sito, con la possibilita' di prenotare altro loculo abbinato per il coniuge, nel rispetto dei criteri di cui al comma precedente e sempre che siano esaurite le concessioni di loculi disponibili.
All'atto della prenotazione occorrera' versare il 50% della tariffa dovuta.

5. In caso di retrocessione del loculo al Comune, e' stabilito un indennizzo a favore del proprietario interessato, non superiore al 33% della tariffa corrispondente, vigente al momento della retrocessione.

ART. 40

1. Le spese di manutenzione a carico dei privati sono unicamente quelle individuate dall'art. 90 del DPR n. 285/90.

ART. 41

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o piu' persone per esse esclusivamente
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti, con esclusione di ogni altro.

3. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- a) il coniuge del concessionario
- b) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado e relativi coniugi
- c) i fratelli, le sorelle consanguinee e relativi coniugi salvo il diniego espresso dal concessionario all'atto della concessione.

4. Non potra' essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera C) comma 1 e' riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

ART. 42

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano stati conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2. comma, dell'art. 93 del DPR 10.9.1990 n. 285, e' consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze e' demandata al Sindaco.

ART. 43

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.

2. Il diritto di sepoltura e' circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

3. Non puo', percio', essere ceduto in alcun modo ne' per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale puo' avere durata di 30 o 50 anni dalla data della tumulazione, da stabilirsi all'atto della concessione.

4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrera' in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; e' riservata, pero', agli eredi la facolta' di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.

5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

ART. 44

1. Le concessioni delle aree cimiteriali e dei loculi hanno durata di 99 anni salvo rinnovo, alla scadenza del suddetto termine.

ART. 45

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque e' vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

ART. 46

1. Potra' essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario dell'USSL o suo delegato e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. I lavori relativi alla costruzione delle tombe di famiglia dovranno essere ultimati entro due anni dalla data di stipula del contratto di concessione.

5. Ad opera finita e prima dell'impiego, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione e' stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario o suo delegato.

ART. 47

1. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune puo' provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

ART. 48

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entita', puo' essere intrapresa nel Cimitero, ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

ART. 49

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno richiederne la conferma; e cio' perche' consti sempre all'Autorita' comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituira' una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilita' del Comune. All'uopo dovra' adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarita' della successione, la riconferma della successione verra' accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Il Comune dara' avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

ART. 50

1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del DPR n. 285/1990.

ART. 51

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Capo V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 52

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando e' trascorso il turno di rotazione previsto dall'art. seguente, o alla scadenza della concessione.
3. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorita' Giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

ART. 53

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del DPR 10.9.1990 n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

ART. 54

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreche' coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero o trasferirle in altro cimitero.

2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.

3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal necroforo comunale. Essi rimarranno di proprieta' del Comune che potra' valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate al necroforo comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sara' chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

5. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. e tutti i rifiuti risultanti dall'attivita' cimiteriale sono da considerarsi rifiuti speciali, di cui al D.P.R. 285/90, assimilabili ai rifiuti urbani e come tali possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica di prima categoria (come da Delibera del Comitato Interministeriale del 27.7.84).

ART. 55

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, e' vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorita' Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

2. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal necroforo comunale.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia gia' avvenuta in modo completo.

ART. 56

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'agli artt. 86 e 88 del D.P.R. 285/90.

ART. 57

1. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco come previsto dall'art. 84 D.P.R. 285/90 e devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'USSL o suo delegato e del necroforo comunale.

2. In caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorita' Giudiziaria, il cadavere sara' trasferito nella sala delle autopsie a cura del necroforo comunale sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorita' per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorita' Sanitaria a tutela dell'igiene.

ART. 58

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro e' stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilita' di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo piu' grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verra' spruzzata con una soluzione disinfettante indicata dall'USSL; cio' fatto e passate le corde sotto di essa, questa verra' sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verra' posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verra' fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovra' essere disinfettata con l'acqua di calce, e cosi' tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava, speciale cura dovra' aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verra' fatta con soluzione disinfettante indicata dall'USSL. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretti di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovra' essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

5. Le operazioni di esumazione ed estumulazione si effettuano nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'USSL.

ART. 59

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzata dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale e previste dalla tabella B annessa al presente Regolamento ed osservando le disposizioni di cui all'rt. 56.

Capo VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

ART. 60

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i proprii fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, e' sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione.
- b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della L. 4.1.1968 n. 15, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti piu' prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice civile.
- c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

ART. 61

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

ART. 62

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere. Possono essere chiuse nella stessa urna soltanto le ceneri di madre e neonato morti nell'atto del parto.

ART. 63

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanita'

ART. 64

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni del Coordinatore Sanitario o suo delegato nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

ART. 65

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

2. Ogni Cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i famigliari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

3. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265, si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il necroforo comunale, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

ART. 66

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario della USSL competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254, del T.U. delle leggi sanitarie 2.7.1934, n. 1265.

4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 67

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti; sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'USSL, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà.
- b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroforo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del DPR 10.9.1990 n. 285.

ART. 68

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt.6, 69, 74 del DPR n. 185 del 13.2.1964.

Capo VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEL PERSONALE ADDETTO

ART. 69

1. Il cimitero comprende.
 - a) aree destinate ai campi d'inumazione
 - b) aree destinate alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura)
 - c) una camera mortuaria e sala autopsie
 - d) una cappella
 - e) servizi destinati al pubblico ed agli operatori comunali
 - f) un ossario
 - g) punti di attingimento di acqua potabile.

ART. 69 BIS

1. Per la costruzione dei Cimiteri, la formazione dei Piani Cimiteriali e le disposizioni tecniche generali si osserveranno gli artt. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 del D.P.R. 285/90.

ART. 70

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del DPR 10.9.1990 n. 285, il Sindaco può autorizzare per giustificati ed eccezionali motivi, la sepoltura e compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune.

ART. 71

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
2. Il Coordinatore Sanitario dell'USSL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco quei provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 72

1. Il sindaco si avvarrà degli organi esecutivi dipendenti dal Comune, individuandone il personale da destinare alle specifiche funzioni del servizio come indicato al successivo art. 73.

ART. 73

1. Il personale per il servizio cimiteriale dipendera' amministrativamente da:

- a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, viali, sentieri, ecc.
- b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri
- c) dall'Ufficio Tecnico per i servizi funebri.

ART. 74

1. Il personale incaricato della funzione di necroforo provvede ai seguenti adempimenti:

- a) ritira l'autorizzazione di cui all'art. 6 del DPR 10.9.1990, n. 285
- b) e' tenuto a denunciare all'Autorita' Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del C.P.

2. Inoltre il personale individuato nei precedenti articoli per gli specifici compiti provvedera':

- a) a tenere aggiornato il registro previsto dall'art. 52 del DPR 10.9.1990 n. 285
- b) al ritiro dell'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. art. 23 del DPR di cui sopra
- c) assistere alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorita' Giudiziaria e vigilare sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere
- d) alla tenuta dei registri
- e) ad accertare che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco
- f) a vigilare perche' non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del Cimitero e nelle sue attinenze e perche' le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari
- g) ad eseguire i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile
- h) impedire che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura
- i) ad accertare che sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri.

Capo VIII

NORME DI SERVIZIO

ART. 75

1. Speciale incarico degli inservienti e dei manovali e quello della tumulazione, inumazione ed esumazione dei cadaveri.

2. Essi dovranno, perciò, scavare fosse, ricevere i feretri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di sepoltura, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse. Riparare i cedimenti ed otturando le screpolature che in seguito si riscontrassero nel terreno. Esumare e trasportare le salme nelle cremazioni, autopsie, disinfezioni e compiere altri simili servizi.

ART. 76

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso - rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio dello Stato Civile.

2. Tale atto sarà ritirato dal necroforo alla consegna d'ogni singola salma. per essere poi riconsegnato all'Ufficio di Stato Civile. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

ART. 77

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

ART. 78

1. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di mt. 0.50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 79

1. E' stretto dovere degli inservienti di eseguire, nella preparazione delle fosse e delle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempreché queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 53.

ART. 80

1. Le sepolture comuni avverranno solo per inumazione ed e' assolutamente vietata la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi opera muraria. Le eventuali collocazioni di lapidi, croci, pietre tombali sono permesse come all'art. 35.

2. Ogni fossa sara' contraddistinta a cura del Comune, qualora non vengano collocate lapidi, croci o pietre tombali, da un cippo portante il numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune, verra' applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, e' permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

4. E' permesso il deposito sulle fosse di fiori e ghirlande.

5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sara' in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadra' in proprieta' del Comune.

ART. 81

1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovra', pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune un numero progressivo di sepoltura, con l'indicazione dell'anno del decesso.

2. Questo numero dovra' essere impresso su targhetta metallica che dovra' essere fissata sul feretro, il numero verra' iscritto in apposita colonna nel registro di cui all'art. 52 DPR 10.9.1990 n. 285.

Capo IX

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 82

1. Il cimitero sara' aperto al pubblico secondo le disposizioni e le modalita' impartite con deliberazione della Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

ART. 83

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potra' introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sara' pure proibito l'ingresso ai bambini se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via piu' diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

ART. 84

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; cosi' nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sara' frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero.

ART. 85

1. Ogni coltivazione che non sia ammessa dall'art. 34 e' vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ART. 86

1. E' lasciata facolta' alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

2. Se questi, pero', per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono piu' essere rimessi a posto, sara' cura del necroforo comunale di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del necroforo stesso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

ART. 87

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerita' del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 88

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero e' vietata, come e' vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

ART. 89

1. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., come e' proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorita' Comunale.

ART. 90

1. Salvo che ai parenti autorizzati, e' assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorita' od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART. 91

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sara' dal necroforo comunale o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

ART. 91 BIS

1. Viene demandato al Sindaco il compito di individuare le localita' ove dovranno essere ubicate eventuali rimesse di carri funebri.

Capo X

CONTRAVVENZIONI

ART. 92

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e' soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3, della Legge 12.7.1961 n. 603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24.11.1981, n. 689.

Capo XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 93

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265.

ART. 94

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di Legge.

TABELLA DELLE TASSE DA CORRISPONDERSI

N.	NATURA DELLA CONCESSIONE
1	Per collocamento dei cippi di altezza non superiore a mt. 1.20 e di lapidi senza sopracopertina e solo in marmo
2	Per collocamento dei suddetti di altezza non superiore a mt. 1.50 e di lapidi con sopracopertina e circondate da colonnine
3	Concessione di sepoltura ventennale
4	Rinnovo di concessione ventennale
5	Concessione di superficie di sepoltura adiacente ventenn. 2 fosse adiacenti 3 fosse adiacenti
6	Rinnovo ventennale di concessione di superficie di adiacenti solo per due fosse

Le tariffe per i rinnovi saranno quelle in vigore al momento della scadenza delle concessioni.

TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI

N.	INDICAZIONE DEI SERVIZI
1	Esumazione straordinaria, traslazione, condizionamento di salma richiesta dei "privati"
2	Tumulazione di salma
3	Assistenza per autopsie a richiesta dell'Autorita' Giudiz.
4	Assistenza e chiusura di feretri a domicilio per trasporto fuori Comune
5	Estumulazione di salma
6	Iniezioni conservative

Le tasse ed i diritti da applicarsi per le concessioni ed i servizi speciali di cui alle suddette tabelle, saranno determinati con deliberazione da adottarsi a cura della Giunta Comunale.